

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 1.

Art. 2 Stati d'origine o di provenienza sicuri (art. 6a cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi)

¹ Per determinare se lo Stato di provenienza è sicuro sono considerati:

- a. la stabilità politica;
- b. il rispetto dei diritti dell'uomo
- c. la valutazione di altri Paesi membri dell'UE o dell'AELS e quella dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);
- d. altre caratteristiche specifiche del Paese.

² Gli Stati elencati nell'allegato 2 sono considerati sicuri.

Art. 2a

Vecchio articolo 2

Art. 28 Parere dell'UNHCR (art. 31a LAsi)

Nell'esaminare le domande d'asilo, la SEM può richiedere il parere dell'UNHCR.

II

La presente ordinanza è completata mediante l'allegato 2.

¹ **RS 142.311**

III

La presente ordinanza entra in vigore il

xx xx 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 2
(art. 2)

Stati d'origine o di provenienza sicuri

Albania	
Austria	
Belgio	
Benin	
Bosnia e Erzegovina	
Bulgaria	
Burkina Faso	
Cipro	
Croazia	
Danimarca	
Estonia	
Finlandia	
Francia	
Germania	
Ghana	
Grecia	
India	
Irlanda	
Islanda	
Italia	
Kosovo	
Lettonia	
Liechtenstein	
Lituania	
Lussemburgo	
Macedonia	
Malta	
Moldova (senza Transnistria)	
Mongolia	

Montenegro	
Norvegia	
Paesi Bassi	
Polonia	
Portogallo	
Regno Unito	
Repubblica ceca	
Romania	
Senegal	
Serbia	
Slovacchia	
Slovenia	
Spagna	
Svezia	
Ungheria	
